

NORMATIVA ELEZIONI TRASPARENTI

Adempimenti in materia di trasparenza delle candidature (estratta dalla circolare del 9 maggio)

L'articolo 1, comma 14, della legge n. 3/2019, come modificato dall'articolo 38-bis del D.L. n. 77/2021 (c. 7), prescrive che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni

(26 maggio 2024), amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet:

~ il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo;

~ il relativo certificato del casellario giudiziale. Il certificato del casellario è quello previsto dall'articolo 24 del D.P.R. n. 313/2002, ed è rilasciato non oltre 90 giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono previste in determinati casi riduzioni delle relative imposte e diritti.

L'obbligo vale anche per le liste nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, con pubblicazione sul sito internet del partito o movimento politico.

Non sussistono indicazioni in merito al formato del curriculum vitae che, dunque, può essere compilato liberamente.

Non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

L'omessa pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale non comporta l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali. Tuttavia, in caso di violazione di tali obblighi di pubblicazione da parte dei partiti o movimenti politici, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, commina una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 12.000 a euro 120.000, a termini dell'articolo 1, c. 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

La previsione di cui al citato comma 14 va evidentemente letta in combinato disposto con quanto previsto al successivo comma 15 del medesimo articolo 1. Quest'ultimo prevede che i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, secondo quanto stabilito dal comma 15, dovranno predisporre un'apposita sezione del proprio sito internet, denominata "Elezioni trasparenti", in cui saranno pubblicati il curriculum vitae ed il certificato penale dei candidati.

La pubblicazione deve avvenire entro il settimo giorno precedente la consultazione elettorale (2 giugno 2024) e il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario entro novanta giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

La norma specifica che il curriculum vitae ed il certificato penale sono quelli già pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato con essa collegato, previamente comunicati agli enti interessati dalla consultazione elettorale.

RIBADIAMO CHE, COME AVVIENE DA QUANDO QUESTA LEGGE E' IN VIGORE, PUBBLICHEREMO NELLA HOME PAGE DEL NOSTRO SITO NAZIONALE www.rifondazione.it (ICONA ELEZIONI TRASPARENTI), tutti i curricula ed i casellari delle liste Prc-Se e/o da noi partecipate.

QUESTE INFORMAZIONI, INSIEME AL SIMBOLO DELLA LISTA, ANDRANNO INVIATE alla mail raffaele.tecce@rifondazione.it TASSATIVAMENTE ENTRO MARTEDI' 21 MAGGIO , per permetterne la sicura pubblicazione.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e/o integrazione scrivendo alla mail organizzazione.prc@rifondazione.it o telefonandomi al 3346603135.

Affettuosi saluti comunisti

Raffaele Tecce

Responsabile nazionale Enti Locali ed Ufficio Elettorale della segreteria nazionale del Prc-Se